

AVVISO NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

1. Con i ricorsi in appello n. 7316/2023 e 7315/2023, Espansione S.r.l., Retesette S.p.A., Rete 7 S.r.l., Rtv 38 S.p.A., Telelombardia Sr.l., Telecitecity S.r.l., Teleradio Diffusione Bassano S.r.l., Canale 9 S.r.l. e Videolina S.p.A., ciascuna in persona del proprio legale rappresentante *pro tempore*, tutte rappresentate e difese, anche disgiuntamente tra loro, dall'Avv. Tommaso Di Nitto e dal Prof. Avv. Massimo Luciani, elettivamente domiciliate presso lo studio legale dell'Avv. Tommaso Di Nitto, sito in Roma, alla Via Antonio Gramsci n. 24, nonché agli indirizzi pec tommasodinitto@ordineavvocatiroma.org e massimoluciani@ordineavvocatiroma.org, hanno impugnato, chiedendone la sospensione degli effetti, la **sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione quarta, n. 10834/2023 del 27 giugno 2023** che, annullando il decreto del Ministero delle imprese e del Made in Italy, AOO_COM.REGISTRO_UFFICIALE.Int. 189185 del 21 dicembre 2022, ha imposto *“all'Amministrazione la rideterminazione, in favore dei concorrenti già graduati, dei contributi [del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali] dovuti per l'anno 2022, con destinazione del 100% dello stanziamento annuale in favore della totalità di essi e conseguente liquidazione del contributo a ciascuno di essi spettante, in proporzione del rispettivo punteggio per come riportato nella graduatoria approvata (conseguentemente, senza applicazione dello scalino preferenziale, già annullato con forza di giudicato con sentenza del Consiglio di Stato, n. 7880 del 2022) e tenendo esclusivamente conto dei punteggi assegnati in sede amministrativa, in applicazione dei criteri selettivi di cui allo stesso D.P.R.”* n. 146/2017.

2. Con il ricorso in appello n. 7439/2023 anche il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, per il tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato che *ex lege* lo rappresenta e difende, ha impugnato la predetta sentenza, chiedendone l'annullamento previa sospensione dei suoi effetti.

3. In sede di appello, all'esito dell'udienza in Camera di Consiglio svoltasi in data 28 settembre 2023, il Consiglio di Stato, Sezione sesta, ha adottato **l'ordinanza cautelare n. 4061/2023 del 4 ottobre 2023**, con la quale, dopo aver riunito i ricorsi in appello n. 7316/2023 e 7315/2023 anche con il ricorso in appello n. 7439/2023 proposto dal Ministero delle imprese e del Made in Italy, ha accolto l'istanza cautelare ai limitati fini di

cui all'art. 55, comma 10, c.p.a. fissando l'**udienza pubblica di discussione al 18 gennaio 2024** e ordinando alle appellanti di procedere all'integrazione del contraddittorio *“nei confronti di tutte le altre emittenti inserite nella graduatoria per l'erogazione dei contributi relativi all'anno 2022, autorizzandola con la modalità della notificazione per pubblici proclami sul sito web istituzionale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza”*.

4. In esecuzione della predetta ordinanza si notificano a tutti i candidati inseriti nella *“Graduatoria TV Commerciali - Annualità 2022”* che si allega sub **doc. 1**, e, in particolare, a quelli classificatisi dal 101° posto in poi, mediante pubblicazione sul sito *web* istituzionale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy: l'elenco nominativo delle emittenti classificatesi dal 101° posto in poi della predetta graduatoria (**doc. 2**); l'ordinanza del Consiglio di Stato, Sezione sesta, n. 4061/2023 del 4 ottobre 2023 (**doc. 3**); i ricorsi in appello iscritti ai numeri di ruolo generale 7316/2023 (**doc. 4**), 7315/2023 (**doc. 5**) e 7439/2023 (**doc. 6**); la sentenza del T.A.R. Lazio n. 10834/2023 (**doc. 7**); i provvedimenti impugnati innanzi al Giudice di primo grado (**doc. 8**).

Roma, 16 ottobre 2023

Avv. Tommaso Di Nitto

Prof. Avv. Massimo Luciani